



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35

Sessione Ordinaria di 1^a convocazione Seduta Pubblica

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Moro Davide

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 per "Sentenza del Tar Veneto 1061/2016".

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

N. reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

L'anno **duemilasedici**, addì **quattro** del mese di **novembre** alle ore **20.30** nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente notificati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

Ruolo	Cognome e Nome	Pres	Ass. G	Ass. I
Sindaco	Moro Davide	X		
Consigliere	Rosina Andrea	X		
Consigliere	Mattiolo Filippo	X		
Consigliere	Favero Gino	X		
Consigliere	Carpanese Alice		X	
Consigliere	Penello Laura	X		
Consigliere	Gazzabin Serena	X		
Consigliere	Pizzo Giovanni	X		
Consigliere	Menegazzo Cinzia	X		
Consigliere	Garbo Claudio	X		
Consigliere	Gallinaro Giulia	X		
Consigliere	Menegazzo Nicola	X		
Consigliere	Crivellaro Giampietro	X		

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata a

norma di legge all'Albo Pretorio

E' DIVENUTA ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Il

E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

Partecipa alla seduta la Sig.ra **Merlo Annalisa** Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Moro Davide, nella sua qualità di Sindaco del Comune assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto in oggetto.

Scrutatori sono i sigg.ri: **Pizzo Giovanni- Menegazzo Cinzia - Gallinaro Giulia**

Copia conforme all'originale.

Li, _____

L'INCARICATO

Bertipaglia Catia

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 04/11/2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. ed int.

POSITIVO

Lì, 04/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto Quarantin Luigino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

POSITIVO

Lì, 04/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto Quarantin Luigino

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 per "sentenza del Tar Veneto 1061/2016"

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d.lgs. 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuridico-contabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

CONSIDERATO che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio Comunale;
- le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 191 del tuel non possono essere immediatamente riconducibili al sistema di bilancio dell'ente, con la conseguenza che per esse si dovrà configurare un rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore e il pubblico funzionario e/o amministratore che risulta responsabile del debito insorto a carico dell'ente ma solo "per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e);
- l'art 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per sentenza esecutiva;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del D.Lgs. 267/2000, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con parere n. 11/06 del 07/11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

VISTA la sentenza del Tar Veneto (sezione prima) N. 01061/2016 REG. PROV. COLL. N. 00298/2016 REG. RIC. qui pervenuta il 21/09/2016 e assunta con protocollo con n. 9581/2016 allegata sub

A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, relativa al ricorso numero di registro generale 298 del 2016, proposto da:

“Associazione Vittime della Caccia in Persona del Presidente Daniela Casprini,” rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Rizzato, contro il “Comune di Due Carrare” non costituito in giudizio, nei confronti di “Federazione Provinciale Coldiretti Padova” non costituito in giudizio, per l’annullamento dell’ordinanza n. 3 del 20/01/2016, emessa dal Sindaco del Comune di Due Carrare, avente ad oggetto “Contenimento e controllo della popolazione delle nutrie”.

CONSIDERATO che con la su citata sentenza il Comune di Due Carrare viene condannato al pagamento delle spese di causa, con distrazione in favore del procuratore costituito, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge e alla regolarizzazione del contributo unificato e di ogni altra spesa prenotata e debito;

VISTO il preavviso di Fattura dell’ Avvocato Massimo Rizzato con studio a Vicenza in Via Napoli n. 4, del 22/09/2016 qui pervenuto in pari data ed assunto al protocollo comunale al n. 9642, che quantifica le spese legali come segue:

Spese legali liquidate	Euro 1.000,00
Spese generali	Euro 150,00
Cpa (4%)	Euro 46,00
Iva (22%)	Euro 263,12
Totale parziale	Euro 1.459,12
Ritenuta	Euro 230,00
Totale netto da corrispondere	Euro 1.229,12

RITENUTO che la fattispecie sopra indicata configuri l’ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali il primo comma, lett. a) dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 consente la legittimazione;

VISTO il parere dell’Organo di Revisione espresso e reso ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. b) del D Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 nonché il vigente regolamento di contabilità armonizzata;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000 e succ. mod. e int.;

VISTO l’art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi alla competente procura della corte dei conti;

Sentiti gli interventi in merito registrati sul caso della discussione aperta sull’argomento come riportato nell’allegato C) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

A SEGUITO di votazione palese chiusasi col seguente risultato accertato con l’assistenza degli scrutatori:

Consiglieri Presenti	n. 12
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 4 (Garbo Claudio - Gallinaro Giulia - Menegazzo Nicola-Crivellaro Giampietro)
Astenuti	n. 0

DELIBERA

1) Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a euro 1.459,12= (euro mille quattrocentocinquantanove /12) derivante dalla sentenza del Tar Veneto (sezione prima) N. 01061/2016 REG. PROV. COLL. N. 00298/2016 REG. RIC. qui pervenuta il 21/09/2016 e assunta con protocollo con n. 9581/2016 allegata sub A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, relativa al ricorso numero di registro generale 298 del 2016, proposto da:

“Associazione Vittime della Caccia in Persona del Presidente Daniela Casprini,” rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Rizzato, contro il “Comune di Due Carrare” non costituito in giudizio, nei confronti di “Federazione Provinciale Coldiretti Padova” non costituito in giudizio, per l’annullamento dell’ordinanza

n.3 del 20/01/2016, emessa dal Sindaco del Comune di Due Carrare, avente ad oggetto “Contenimento e controllo della popolazione delle nutrie”.

- 2) Di dare atto che la somma di euro 1.459,12= verrà imputata al capitolo n. 120 mis. 0101103 ad oggetto “prestazioni per consulenze e pareri legali” disponibile per quanto necessita;
- 3) Di demandare al responsabile del settore Finanziario la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio;
- 4) Di trasmettere copia della presente deliberazione, corredata di tutta la documentazione necessaria, compresa la determinazione di impegno di spesa, alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della Legge n. 289, del 27.12.2002.

Successivamente, con separata votazione, chiusasi con il seguente risultato accertato con l’assistenza degli scrutatori:

Consiglieri Presenti	n. 12
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 4 (Garbo Claudio - Gallinaro Giulia - Menegazzo Nicola-Crivellaro Giampietro)
Astenuti	n. 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL.

Allegati:

A) – sentenza del TAR Veneto n. 1061/2016

B) - parere dell’Organo di Revisione

C) -Discussioni
